



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>1524</i>
DELIBERAZIONE N. 17 in data: 24.01.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
 C/COMUNE DI CASAL VELINO C/O TRIBUNALE DI VALLO
 DELLA LUCANIA - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **16,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	A

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 26 del 28.01.2019

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
C/COMUNE DI CASAL VELINO C/O TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA -
PROVVEDIMENTI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Avv. Diana Positano

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- in data 08.11.2018, prot.n.10173, è stato notificato atto di citazione datato 07.11.2018 proposto dall'avv. Vincenzo Sica nella qualità di legale rappresentante p.t. della RFI Rete Ferroviaria italiana a mezzo dell'avv. Nicola Palombi con sede in Roma alla Via Topino, n.13, avente ad oggetto le seguenti domande:
 - o *“accertare e dichiarare la piena proprietà di RFI S.p.A dello spazio antistante la stazione ferroviaria di “Vallo della Lucania - Castelnuovo”, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Casal Velino al foglio 7. P.IIe 329 e 330;*
 - o *accertare e dichiarare che lo spiazzo è stato oggetto di occupazione abusiva da parte del Comune di Casal Velino e per l'effetto ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., l'immediato rilascio del predetto immobile, con condanna del Comune di Casal Velino a ripristinare, a proprie cure e spese, l'area nello stato di fatto in cui si trovava al momento dell'occupazione, ovvero a rimuovere tutta la cartellonistica e ogni altra opera accessoria funzionale e strumentale all'utilizzo dell'area a parcheggio, nonché a riconsegnarla senza indugio in favore di RFI S.p.a.;*

- *condannare il Comune di Casal Velino a risarcire a RFI S.p.A. i danni derivanti dall'occupazione abusiva da quantificare, eventualmente, mediante valutazione equitativa, oltre al maggior danno per l'indisponibilità dell'area sopra identificata;*
- *con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri, accessori di legge e spese generali?*.

- pertanto, si rende opportuno e necessario costituirsi nel giudizio innanzi indicato adottando formale atto di conferimento di incarico legale per la tutela degli interessi dell'Ente;

VALUTATA l'opportunità di dare mandato ad un legale di fiducia dell'Ente, affinché resista nell'ambito del giudizio promosso dalla Società R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., c/o Il Tribunale di Vallo della Lucania;

DATO ATTO CHE il Comune di Casal Velino non dispone al proprio interno di un ufficio legale necessario per affrontare tali problematiche e che, pertanto, si rende indispensabile ricorrere ad un incarico ad un professionista esterno, autorizzando il Sindaco a conferire idoneo mandato.

DATO ATTO CHE si ritiene opportuno affidare la difesa di questo Comune all'Avv. Pasquale D'Angiolillo, del Foro di Vallo della Lucania, con Studio in Ascea, alla Via Sant'Antonio, resosi disponibile all'incarico.

RICHIAMATO, in tal senso, quanto di recente ha riconosciuto la prima sezione centrale di Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 147/2015/A, del 12.05.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di *“resistere in giudizio”* in quanto *“sarebbe oltremodo inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per difendere un pubblico interesse qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo risultato e il conseguente pagamento delle spese legali”*;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11.05.2012, n.2730, in tema di scelta del legale per la difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche e di qualificazione come estrazione intellettuale delle attività di difesa giudiziale, e condivise le argomentazioni dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti esposte nella mozione in tema di affidamento di incarichi legali del 2 luglio 2016 in esito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 che così conclude *“l'affidamento degli incarichi legali giudiziari e connessi da parte degli enti pubblici non necessita di procedura di gara alcuna potendosi assegnare direttamente su base fiduciaria”*;

VALUTATO

- come la questione relativa alla effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale rimane impregiudicata e non ancora risolta, a quanto risulta né da ANAC (vedi in tal senso ANAC, Affidamento servizi legali – Consultazione on line del 10 aprile 2017 – invio contributi entro il 10 maggio 2017 né dalla giurisprudenza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici così che risulta ancora apprezzabile, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) che ritiene quello di patrocinio come un contratto d'opera intellettuale e non appalto di servizi;
- valga anche richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez.II, 28.05.2015, n.1197), per cui *“è legittima la rimessione all'organo politico, titolare della rappresentanza legale dell'Ente ex art. 50 TUEL, della scelta intuitu personae del difensore esterno”*;

CONFERMATO, pertanto, che si possa procedere all'affidamento su base fiduciaria per le ragioni sin qui esplicitate.

VISTI:

- gli artt. 2229 e ss. Codice civile;
- la legge n. 247/2012 e, in particolare, l'articolo 13 della medesima;
- lo statuto comunale vigente;

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07 luglio 2011, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'articolo 3 della legge n.136/2010, con la quale è stato precisato che il patrocinio legale sia inquadrabile nell'ambito della prestazione dell'opera intellettuale, per cui non si rende necessario acquisire il codice identificativo gara (CIG);

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

- di resistere, per le motivazioni riportate in premessa, nel giudizio dall'avv. Vincenzo Sica nella qualità di legale rappresentante p.t. della RFI Rete Ferroviaria Italiana a mezzo dell'avv. Nicola Palombi con sede in Roma alla Via Topino, n.13, per la rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. contro il Comune di Casal Velino, citato dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania con atto notificato a mezzo pec in data 07.11.2018 ed acquisito al protocollo di questo Ente il 08.11.2018, al n.10173, delegando la rappresentanza e difesa dell'ente all'avv. Pasquale D'Angiolillo, con Studio in Ascea, alla Via Sant'Antonio;
- di autorizzare il Sindaco a rilasciare procura alla lite al professionista incaricato;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio per l'adozione degli atti consequenziali di competenza e, segnatamente, per la liquidazione di un acconto di € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
-
- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore I - Ufficio: AA.GG.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to **Avv. Silvia Pisapia**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Avv. Diana Positano**

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 1525)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, 15-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Diana Positano**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

ADDI', 15-02-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano

Diana Positano

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 15-02-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to **Avv. Diana Positano**

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....I..... UFFICIO.....AA.GG.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....